

REGOLAMENTO

scambio mutualistico



Diritti e doveri dei soci

coop
Alleanza 3.0

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

IL REGOLAMENTO DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 3 OTTOBRE 2015

I PRINCIPI DELLA COOPERATIVA

Porta aperta Tutti coloro che sono interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa, possono aderirvi senza discriminazioni di genere, sociali, razziali, politiche e religiose.

Una testa un voto Ogni socio ha un voto indipendentemente del capitale sottoscritto e tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri

Mutualità La Cooperativa persegue lo scopo di assicurare ai propri soci beni o servizi alle migliori condizioni possibili stante la missione di Coop. La Cooperativa è autogestita dai soci che reinvestono gli utili nell'attività stessa al fine di potenziarne lo sviluppo. La Cooperativa è una struttura intergenerazionale e pertanto il perseguimento delle condizioni più vantaggiose è da riferire ai soci attuali, ma va anche inteso nel senso di creare le condizioni perché lo scambio vantaggioso sia possibile anche per i soci futuri.

Autonomia ed indipendenza La Cooperativa è un'organizzazione autonoma e controllata dai suoi soci.

Educazione, formazione ed informazione Oltre all'educazione e alla formazione dei soci, degli amministratori e dei dipendenti la Cooperativa promuove e sviluppa all'esterno i valori propri della cooperazione.

Cooperazione tra Cooperative Attraverso il raccordo e la collaborazione a livello locale regionale, nazionale ed internazionale le Cooperative rafforzano il movimento cooperativo.

Interesse verso la comunità La Cooperativa persegue il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della propria comunità mediante specifiche politiche stabilite dall'assemblea dei soci e dagli organi sociali.

L'articolo 45 della Costituzione Italiana riconosce l'importanza della funzione sociale della cooperazione, considerandola uno strumento per l'emancipazione delle persone per la gestione sociale e collettiva di attività economiche.

La Cooperativa differisce dagli altri tipi di società per la sua particolare natura e quindi per il suo scopo che è mutualistico e non lucrativo.

Rappresenta un modello imprenditoriale diverso in grado di unire l'aspetto economico con la partecipazione, l'assenza dello scopo di lucro, con l'efficienza.

Rispetto alle società di capitali che hanno lo scopo di realizzare un profitto per remunerare il capitale investito dei soci l'impresa Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, cioè il soddisfacimento di un bisogno dei soci (beni di consumo, etc.) alle migliori condizioni possibili stante la missione di Coop. I soci della Cooperativa sono imprenditori della società stessa in quanto assumo in proprio il rischio di impresa e beneficiano dei risultati positivi della sua gestione. Gli utili realizzati non vengono distribuiti in rapporto alla quota di capitale posseduta, ma bensì ristornati e/o investiti nello sviluppo dell'impresa.

La Cooperativa opera, garantendo a tutti coloro che sono interessati al suo scopo la possibilità di aderirvi senza discriminazioni e attribuisce ad ogni socio un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e doveri.

1.

Lo scambio mutualistico

- A. Lo scambio mutualistico è costituito da quella pluralità di rapporti di scambio di beni o di servizi che si instaurano tra il socio e la Cooperativa, attraverso cui si realizza lo scopo mutualistico della Cooperativa stessa. La Cooperativa è impegnata a conformare la propria offerta di occasioni di scambio mutualistico ai bisogni dei soci, cercando di adattarla alla loro evoluzione. La partecipazione sociale di cui la Cooperativa predispone gli strumenti ha - tra gli altri - il precipuo scopo di agevolare la sintonia tra i bisogni dei soci e l'offerta di scambio mutualistico, in un rapporto di reciproco ascolto.
- B. Lo scambio mutualistico si completa ed arricchisce con attività che la Cooperativa svolge nei confronti della comunità all'interno della quale è insediata.
- C. La Cooperativa può offrire occasioni di scambio mutualistico ai propri soci anche per mezzo di società da essa partecipate, le quali - sulla base di uno specifico rapporto convenzionale tra esse e la Cooperativa - offriranno beni e/o servizi ai soci della Cooperativa nell'ambito dello scambio mutualistico ed a condizioni tali da creare vantaggio in capo al socio. Si avrà in questo caso

una forma indiretta o mediata dello scambio mutualistico.

- D. La Cooperativa può offrire beni e servizi anche a terzi non soci, il vantaggio mutualistico è in ogni caso un'esclusiva prerogativa dei soci.
- E. È inoltre prerogativa dei soci concorrere alla gestione dell'impresa attraverso:
 - Le forme di elettorato attivo (concorre all'elezione degli amministratori e degli organismi della Cooperativa) e passivo (sulla base di specifici regolamenti: partecipativo ed elettorale il socio persona fisica si può candidare a ricoprire ruoli di rappresentanza sociale e amministrativa);
 - Il confronto e il voto nelle assemblee separate che la Cooperativa convoca per l'approvazione del proprio bilancio e per discutere i principali obiettivi della sua azione;
 - Attraverso la propria attività entro la struttura della partecipazione sociale, la cui finalità è definita dallo statuto e da un apposito Regolamento;
 - Attraverso la partecipazione sociale alle numerose attività di volontariato che la Cooperativa organizza e promuove a vantaggio della comunità.

2.

Vantaggi per i soci

- A. Lo scambio mutualistico è diretto a creare occasioni di vantaggio esclusivamente dirette ai soci della Cooperativa.
- B. La Cooperativa organizza la sua rete di vendita di beni e servizi sul territorio, attraverso diversi formati (differenti superfici di vendita), cogliendo specificità e differenze che possono comportare offerte differenziate a seconda del formato e dei territori, a cui i soci sono liberi di accedere in modo indiscriminato.
- C. La Cooperativa può prevedere formule di offerte e sconti riservate ai soci anche in funzione della quantità di spesa (attraverso l'accumulo punti), frequenza (es. sconti settimanali) o "vantaggi esclusivi" in base al personale comportamento di spesa.
- D. La Cooperativa può realizzare specifiche iniziative di solidarietà su beni e servizi rivolti a particolari categorie di soci (es. verso i soci colpiti da calamità naturali, disoccupati, giovani famiglie, studenti, in condizione di disagio, ...).
- E. La Cooperativa può erogare il vantaggio mutualistico in maniera differita mediante il ristorno: la sua disciplina è oggetto di uno specifico capo di questo Regolamento.

- F. Lo scambio mutualistico e i vantaggi che esso genera, come detto sopra, può avvenire in modo:
- Diretto (attraverso l'acquisto di beni e servizi offerti direttamente dalla Cooperativa)
 - Indiretto o mediato, attraverso società partecipate (es. carburanti, librerie, società di vendita di energia e gas, ...) che possono quindi riservare sconti e offerte rivolte ai soci della Cooperativa.
- In questo secondo caso (indiretto) pur generandosi dallo scambio mutualistico indiretto un vantaggio per il socio, il relativo valore economico non è conteggiato nella prevalenza di mutualità e non darà luogo al ristorno (il ristorno verrà distribuito in relazione al bilancio della Cooperativa, non delle partecipate).
- Tutte le attività di scambio mutualistico diretto e indiretto, in primis quelle di acquisto di prodotti e servizi, ma anche sociali e partecipative in cui è possibile identificare il socio attraverso la propria Tessera Socio sono considerate valide per evitare l'esclusione per inattività, disciplinato dall'art. 11 dello Statuto.
- G. La Cooperativa può offrire vantaggi ai propri soci anche al di fuori dello scambio mutualistico diretto e indiretto, attraverso soggetti terzi sottoscrivendo apposite convenzioni (con soggetti non partecipati). In questo caso anche in caso di identificazione del socio o del delegato il vantaggio non può essere considerato elemento valido contro il dovere di esclusione per assenza di rapporto.
- H. Il socio può delegare a terzi - con apposita procedura che viene disciplinata all'art. 7 e successivi - a svolgere in suo nome e per suo conto gli acquisti che concretizzano lo scambio mutualistico. La possibilità di delega è, di norma, limitata a soggetti che convivano con il socio o, ove il socio abbia difficoltà a svolgere da solo gli atti di scambio mutualistico, a quest'ultimo legati da rapporti di presa in cura o solidarietà.
- I. La Cooperativa rendiconta e documenta ai soci il vantaggio di cui questi hanno fruito nello scambio mutualistico mediante le forme di trasparenza e informazione previste dall'art. 6.3.1 dello Statuto e seguenti ed eventualmente con altri mezzi o modalità di volte in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.

3.

Valore nominale della quota sociale

- A. Sono soci della Cooperativa le Persone Fisiche e Giuridiche che possiedono i requisiti previsti all'art. 4 dello statuto e che alla domanda di ammissione presentata secondo l'art. 5 dello statuto versano una quota minima, pari a quella prevista dalla relativa norma di legge, attualmente fissata nella misura di € 25,00.
- B. La quota sociale è nominativa e indivisibile, non può essere cointestata.

4.

Ammissione a socio

La procedura di ammissione a socio della Cooperativa è disciplinata dall'art 5 dello Statuto.

Fermo rimanendo che l'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio verserà la quota sociale e riceverà la Tessera Socio magnetica o la ricevuta cartacea con il codice a barre, che potrà utilizzare immediatamente per usufruire, in qualità di aspirante socio, degli sconti e dell'eventuale accredito dei punti per il collezionamento spettanti ai soci. Convenzionalmente, infatti, agli aspiranti soci, la Cooperativa riserva alcuni vantaggi riservati ai soci relativamente allo scambio mutualistico a partire dalla domanda di ammissione; tale anticipazione non riguarda ovviamente il ristorno per il cui il calcolo viene considerato lo scambio mutualistico effettivo, successivo dall'effettiva ammissione a socio. La detta anticipazione convenzionale, ovviamente, non ha riguardo ai diritti sociali, come ad esempio la partecipazione alle assemblee.

La delibera di accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicata al socio secondo le modalità via via determinate dal Consiglio di Amministrazione, come ad esempio mediante un avviso stampato sul primo scontrino fiscale utile. A partire dalla data della delibera di ammissione le spese effettuate dal socio saranno considerate valide ai fini dell'eventuale ristorno.

A. Incompatibilità

Non possono essere soci della Cooperativa coloro che esercitano un'attività, in proprio o per conto di terzi, i cui scopi siano in contrasto con gli interessi della Cooperativa medesima e coloro che esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione, in sede di ammissione, dovrà valutare tale potenziale conflittualità, sulla base dei settori e dei mercati economici in cui operano i potenziali soci, nonché delle loro dimensioni imprenditoriali, indicando gli eventuali motivi per i quali ritiene di non poter ammettere l'aspirante socio.

B. Soci diversi dalle persone fisiche

Oltre alle persone fisiche possono essere soci della Cooperativa anche:

- Onlus, associazioni, società con o senza personalità giuridica, imprese individuali, enti pubblici e privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Possono essere soci della Cooperativa soggetti diversi dalle persone fisiche che non esercitino attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. Sono considerate attività "identiche o affini" solo quelle suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva, perciò conflittuale con gli interessi e le finalità della Cooperativa.

I soci diversi dalle persone fisiche:

- In aggiunta ai normali diritti dei soci, potranno godere di condizioni di pagamento appositamente concordate.

La Cooperativa certificherà le somme corrisposte a titolo di ristorno per acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo (ovvero fatturati nel corso dell'anno):

- Sotto forma di buono acquisti, che il socio dovrà considerare annualmente nella determinazione del proprio reddito d'impresa o lavoro autonomo;
- Sotto forma di incremento del capitale sociale che il socio dovrà assimilare a distribuzione degli utili da dichiarare al momento del rimborso del capitale sociale, ovvero al momento dell'interruzione del rapporto sociale o al momento dell'interruzione della attività d'impresa o lavoro autonomo.

- C. Limitazioni per i soci non persone fisiche
- Non hanno possono diventare soci prestatori;
 - Non possono esercitare il diritto di voto per delega di altri soci;
 - Nel caso di condizioni vantaggiose previste dalle "convenzioni soci" stipulate dalla Cooperativa con soggetti esterni, avranno diritto ad una fruizione individuale, ovvero tali condizioni non si potranno estendere in via transitiva ai clienti/utenti/dipendenti/collaboratori dell'impresa/ ente soci della Cooperativa;
 - I soci diversi dalle persone fisiche che svolgono attività commerciale potranno acquistare beni per l'uso strumentale per l'attività istituzionale o d'impresa, ma non ai fini di rivendita;
 - L'acquisto di beni riservati ai soci a condizioni vantaggiose non dovrà essere tale, in termini di volumi, da limitare l'accessibilità ad altri soci dei beni in oggetto;
 - Le ditte individuali e le imprese familiari rientrano nella categoria di soci diversi dalle persone fisiche.

D. Obblighi dei soci

In considerazione della particolare natura della società Cooperativa, i soci aderendo ad essa, intraprendono un'esperienza di reciproco impegno e disponibilità a comportarsi proattivamente in un vicendevole sforzo teso a migliorare - per i soci attuali e per i soci futuri - le condizioni di scambio mutualistico.

Per questo, il comportamento atteso del socio cooperatore tende alla disponibilità: sia all'utilizzazione concreta delle strutture messe a disposizione dalla Cooperativa per lo scambio mutualistico, nella consapevolezza che questa consente alla Cooperativa di conseguire i migliori risultati, nell'interesse comune, sia al concreto esercizio dei diritti sociali, attraverso la partecipazione ai momenti di vita sociale, collaborando agli indirizzi della impresa comune. L'art. 6.1 dello statuto descrive in maniera esemplificativa gli obblighi che discendono da questa aspettativa di comportamento del socio, in coerenza con il fatto che la Cooperativa è, appunto, del socio stesso.

In particolare, il socio dovrà rispettare gli impegni assunti verso la Cooperativa, utilizzare i vantaggi offerti dallo scambio mutualistico per la soddisfazione dei propri bisogni e mai per scopo speculativo, limitando quindi gli acquisti di beni e servizi a tale scopo e non facendo commercio di quanto acquistato dalla Cooperativa.

Il socio non consentirà a terzi di accedere allo scambio mutualistico in sua vece se non nei limiti e secondo le regole fissate per la delega dell'attività di scambio.

E. Diritti dei soci

Poiché la Cooperativa è l'impresa comune dei soci per la soddisfazione mutualistica dei loro bisogni di beni e servizi, la Cooperativa ha la missione di offrire ai soci - nei limiti delle sue possibilità ma con il massimo impegno- le migliori opportunità a tal fine.

Per consentire la migliore convergenza tra l'attività della Cooperativa e la soddisfazione dei bisogni dei soci, la Cooperativa stimola la partecipazione dei soci, consentendone la realizzazione attraverso le strutture della partecipazione sociale, di cui all'apposito Regolamento.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche i soci hanno diritto alle informazioni di cui all'art. 6.3 dello statuto.

5. Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio può verificarsi per:

- Recesso;
- Morte;
- Esclusione;
- Esclusione per inattività del socio;
- Nel caso di socio non persona fisica, per scioglimento.

La perdita della qualità di socio può verificarsi, altresì, per la cessione della quota sociale. Lo Statuto disciplina i presupposti e le conseguenze di questi casi.

6. Ristorno

Il "Ristorno" è l'istituto giuridico attraverso il quale si realizza la "mutualità", cioè si compendia il vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione di questi alla vita ed attività della Cooperativa. La Cooperativa può quindi, in caso di risultati di gestione positivi, sottoporre all'assemblea la proposta di resti-

tuire ai propri soci determinate somme di denaro o di beni in natura, realizzando pertanto il proprio scopo mutualistico, a beneficio dei soci stessi.

- A. L'assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare che determinati importi vengano attribuiti ai soci a titolo di ristorno in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico nell'anno a cui il bilancio si riferisce (ex articolo 2545 sexies c.c.).
- B. L'ammontare complessivo del ristorno destinato ai soci, non può in ogni caso eccedere il limite imposto dalla legge, consistente "nell'Avanzo documentato di gestione originato dalla sola attività svolta con i soci" opportunamente rettificato ai sensi delle disposizioni contenute nella Scheda di controllo per la verifica dei ristorni Ministero dello Sviluppo Economico, Vigilanza sugli enti cooperativi D.M. 23 febbraio 2015.
- C. "All'avanzo documentato di gestione", opportunamente rettificato, sarà poi applicata la "percentuale di scambio mutualistico" espressione della sola attività svolta, dalla Cooperativa, nei confronti dei soci (indicazioni fornite dal Ministero delle Attività Produttive, Circolare 648 del 13 gennaio 2006).
- D. Al fine di individuare la quota di ristorno a cui i soci hanno diritto Il Consiglio di Amministrazione può proporre al voto dell'assemblea di utilizzare non solo il criterio quantitativo ma anche criteri qualitativi (ad esempio la frequenza di acquisti in Cooperativa), oppure attribuendo un peso diverso a tipologie di prodotti e servizi acquistati in Cooperativa, con l'obiettivo di valorizzare scelte valoriali dei soci (es. prodotti derivanti da filiere territoriali, equosolidali, etiche, ecc..) o ancora il sostegno alle nuove generazioni in coerenza con lo spirito intergenerazionale della Cooperativa (es. prodotti e servizi per l'infanzia, acquisto di libri di testo) o a determinate categorie di soci (es. cassaintegrati, disagiati, dipendenti, anziani, soci prestatori, in base alla partecipazione alla vita sociale e alle attività di volontariato della Cooperativa, alla partecipazione alle assemblee territoriali).
- E. Sempre al fine di individuare la quota di ristorno a cui i soci hanno diritto Il Consiglio di Amministrazione può proporre al voto dell'assemblea di utilizzare criteri che conferiscano in proporzione un peso inferiore per alcune tipologie di prodotti in quanto prodotti o servizi con un margine commerciale residuo (es. carburanti, carte telefoniche, ...).
- F. I soci hanno diritto al ristorno solo in relazione agli acquisti effettuati nel periodo di vigenza del rapporto sociale.
- G. Per aver diritto al ristorno, i soci devono comprovare l'entità degli acquisti

effettuati nei punti vendita della Cooperativa nell'anno di riferimento, mediante la tracciabilità degli acquisti abbinati alla propria Tessera Socio o alla Tessera Delegato, che permetta di rilevare automaticamente tutti gli acquisti. Ciò avverrà secondo le modalità disposte dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

- H. In ogni caso la quota massima di ristorno attribuibile a ciascun socio, non può eccedere il prezzo pagato per l'acquisto dei beni e servizi effettuati dallo stesso nell'anno di riferimento.
- I. L'Assemblea delibera, fissandone le quote, che il ristorno venga riconosciuto ai soci anche come "credito" da utilizzare con le seguenti modalità: per l'acquisto di prodotti, come aumento delle quote di capitale sociale degli stessi oppure come devoluzione ad iniziative di solidarietà individuate dalla Cooperativa. Tale credito, sarà compensato in tutto o in parte, con le somme dovute dal socio alla Cooperativa al momento in cui effettuerà la scelta.
- J. Il credito è utilizzabile nei negozi della Cooperativa entro il termine che verrà fissato dalla relativa delibera dell'Assemblea e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno dell'Assemblea. Qualora il credito di cui sopra non venga utilizzato in tutto o in parte entro la menzionato termine, andrà ad incrementare la quota sociale del socio per un importo corrispondente.

7. La Tessera Socio

La Tessera Socio è un documento personale che attesta che il suo titolare è socio della Cooperativa.

La Tessera Socio non è un documento di riconoscimento e pertanto per l'identificazione del socio potrà essere chiesta l'esibizione anche di un documento che abbia tale efficacia.

In caso di cessazione del rapporto sociale la tessera verrà immediatamente cessata ed il socio dovrà restituirla alla Cooperativa.

La Tessera Socio è un documento che comprende diverse funzioni legate allo scambio mutualistico, in particolare è, tra l'altro, utilizzata:

- Per documentare le spese effettuate dal socio in Cooperativa, utile ai fini dell'erogazione di eventuale ristorno;
- Per la partecipazione alle assemblee e riconoscere il diritto di voto;

- Per il godimento dei vantaggi esclusivi riservati ai soci, sia in forma diretta che attraverso sue partecipate o soggetti convenzionati;
- Per consentire alla Cooperativa di registrare le spese del socio al fine di comprovare la prevalenza.

L'uso della Tessera Socio è strettamente personale, non è trasferibile l'uso a terzi ed il socio è responsabile del suo utilizzo secondo tale criterio.

Ad ogni socio viene rilasciata una sola Tessera Socio e, se richiesta, una tessera collegata, cointestata oltre che al socio, ad un convivente e/o altro soggetto delegato ad effettuare gli atti di scambio mutualistico in nome e per conto del socio e del proprio nucleo di conviventi, secondo quanto previsto al precedente punto 2. h., il rilascio della tessera per il delegato è effettuato sulla base di una delega scritta rilasciata dal socio, in qualunque momento revocabile; in caso di revoca della delega la tessera verrà disattivata ed il socio dovrà restituirla alla Cooperativa. Tutti gli atti di acquisto, i vantaggi esclusivi e le condizioni riservate effettuati mediante l'utilizzo della Tessera Socio o alla collegata tessera del delegato vengono riferiti unicamente alla posizione del Socio, che è il soggetto cui viene imputato l'atto di scambio mutualistico.

La Tessera Socio viene utilizzata come strumento probatorio dello scambio mutualistico effettuato dal socio ai fini del ritorno e di tutti i vantaggi riconosciuti in via esclusiva ai soli soci. Il socio e il suo delegato all'acquisto si impegnano a comprovare la loro identità ad ogni richiesta da parte degli addetti del punto vendita della Cooperativa. Nel caso di acquisti registrati sulla tessera delegato il socio si impegna a far fronte ad eventuali insoluti se l'acquisto avviene con mezzi diversi dal denaro.

Eventuali smarrimenti o deterioramenti che richiedono l'emissione di nuove tessere possono essere accolti solo se a farne richiesta è personalmente il socio, previa presentazione di denuncia, autocertificazione o consegna della tessera deteriorata. L'uso improprio delle tessere può configurare un motivo di esclusione.

Non è possibile:

- Registrare o far registrare su qualsiasi Tessera Socio acquisti che non siano effettuati dal titolare della tessera stessa;
- Utilizzare la Tessera Socio di altri soci per ottenere opportunità e benefici a loro assegnati.

I soci possono motivatamente richiedere, e la Cooperativa prevedere, modalità di formulazione della tessera che garantiscano la non riconoscibilità di genere sulla Tessera Socio.

8.

Acquisto e trasferimento di quote proprie

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 2522 del Codice Civile nonché degli Artt. 15 e 16 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può acquistare quote sociali dai soci che ne facciano espressa richiesta con le modalità di seguito specificate.

- A. Il Socio dovrà presentare a punto vendita apposita domanda specificando la propria volontà di vendere la quota sociale. La cessione delle quote, esclude ogni diritto all'eventuale dividendo o rivalutazione della quota o alla somma di ristorno sulla spesa relativa e di competenza dell'esercizio in corso al momento della domanda.
- B. Le richieste di vendita presentate da gennaio a giugno e comunque entro il mese in cui l'Assemblea approva il bilancio di esercizio verranno perfezionate mediante l'acquisto dal mese immediatamente successivo all'approvazione del Bilancio, previa delibera di norma mensile del Consiglio di Amministrazione. Tale decorrenza viene stabilita al fine di accreditare correttamente l'eventuale dividendo, la rivalutazione delle quote o le somme a ristorno sulla spesa dell'esercizio precedente stabiliti dall'assemblea che approva il bilancio.
- C. Le richieste di vendita presentate a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente vengono perfezionate mediante l'acquisto entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande stesse, previa delibera di norma mensile del Consiglio di Amministrazione.
- D. L'acquisto delle quote da parte della Cooperativa dai soci che ne fanno richiesta avverrà al valore nominale.
- E. La Cooperativa potrà vendere anche in parte le quote proprie a coloro che fanno richiesta di ammissione a soci e vengono ammessi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. La vendita ai nuovi soci avverrà per quote pari al **controvalore di € 25**, ovvero alla quota sottoscritta in fase di ammissione, nei limiti fissati dall'art. 5 dello Statuto Sociale.



Alleanza 3.0

www.coopalleanza3-0.it

SEDE LEGALE

Via Villanova, 29/7

40055, Villanova

di Castenaso (BO)

tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

SEDI SECONDARIE

Viale Virgilio, 20

41123, Modena

tel. 059 892111 | fax 059 848002

Via Ragazzi del '99, 51

42124, Reggio Emilia

tel 0522 5191 | fax 0522 514782

www.coopalleanza3-0.it